



TRIBUNALE DI ROMA  
SEZIONE XIV FALLIMENTARE

Il G.D. dott. \_\_\_\_\_ designato per la trattazione del procedimento iscritto al n. 255-1/2022 P.U., osserva:

-con ricorso depositato il 3.11.2022, assegnato a questo giudice con provvedimento del presidente di sezione dell'8.11.2022 a mezzo di 'OCC' in

persona dell'avv. \_\_\_\_\_ ha esposto:

- che, poiché versante in *'stato di crisi o di insolvenza del consumatore'* ex art. 2, comma 3 d. l.vo n. 14/2019 (in seguito: CCII) intendeva avvalersi della procedura prevista dall'art. 67 del medesimo testo normativo;
- che non era soggetta, né assoggettabile a procedure concorsuali differenti da quelle previste dal titolo IV, capo III e dal titolo V capo IX CCII e che, ai sensi dell'art. 69 CCII, non aveva fatto ricorso nei cinque anni precedenti a procedimento alcuno di quelli previsti dal capo I della legge n. 3/2012, né aveva beneficiato per due volte di esdebitazione, né aveva determinato con dolo o colpa grave, frode o malafede tale condizione;
- non era assoggettabile ad altra procedura prevista da leggi speciali;
- che analoga istanza, presentata a mezzo \_\_\_\_\_ ed iscritta al n. 78/2022, era stata definita da questo tribunale con decreto di inammissibilità del 27.10.2022 sul presupposto motivo che la relativa richiesta avrebbe dovuto essere proposta a mezzo OCC costituito nel circondario del tribunale adito;
- che, come dettagliatamente riportato nella *'relazione del gestore'* allegata al ricorso al quale si richiamava integralmente *per relationem*: ella ricorrente nell'anno 1975 aveva contratto matrimonio con \_\_\_\_\_ andando a convivere in immobile posto in \_\_\_\_\_ costruito su terreno intestato alla di lui Madre, \_\_\_\_\_ e alla cui edificazione ella ricorrente aveva fattivamente contribuito con elargizioni monetarie, nella convinzione di acquisirne la comproprietà in ragione del 50% poiché in regime patrimoniale di comunione legale dei beni; *'dopo qualche anno'* \_\_\_\_\_ aveva donato detto terreno al figlio e, in seguito, anche la costruzione su di esso insistente che era stata così acquisita in sua esclusiva proprietà; di non esserne comproprietaria ella l'aveva appurato solo una volta intervenuta la separazione personale coniugale; a seguito del matrimonio il di lei padre, \_\_\_\_\_, aveva simulatamente venduto *'a prezzo irrisorio'* mai corrisposto, ad ella e al di lei marito l'appartamento dell'interno n. 2 dello stabile di via \_\_\_\_\_ che era caduto nella comunione proprietaria coniugale; a seguito della separazione ella aveva chiesto l'addebito al coniuge e l'assegnazione della casa familiare ma l'adito

tribunale aveva rigettato la domanda; proposto appello avverso tale decisione il giudice di secondo grado aveva ridotto ad euro 150,00 mensili l'assegno di mantenimento in suo favore e pronunciato sua condanna alle spese legali per euro 4.000,00; proposto ulteriore gravame, la corte di cassazione aveva dichiarato inammissibile il ricorso e pronunciato sua condanna alla soggezione alle spese di lite per euro 3.100,00; il coniuge aveva dato avvio a procedimento di rilascio dell'immobile di \_\_\_\_\_ ove era stata fissata la residenza familiare e il tribunale di \_\_\_\_\_ aveva disposto la relativa condanna con addebito delle spese processuali di euro 3.627,00; ella aveva proposto opposizione agli atti esecutivi che era stata rigettata dal tribunale di \_\_\_\_\_ con sua condanna al pagamento delle spese processuali per euro 2.768,00; nell'anno 2016 ella aveva rinunciato alle eredità relitte dai genitori deceduti - nell'anno 2013, la madre e 2016 il padre - e costituite da minime quote comproprietarie su immobili ricadenti in zona terremotata e ciò per non ulteriormente soggiacere agli oneri di IMU cui non avrebbe potuto far fronte; nell'anno 2017, una volta rilasciato l'immobile di \_\_\_\_\_ si era trasferita in quello di via \_\_\_\_\_ in comproprietà con il coniuge il quale, con sentenza di questo tribunale n. \_\_\_\_\_ aveva ottenuto sua condanna al pagamento dell'importo di euro 25.143,20 per indennità di occupazione e detta pronuncia era stata impugnata in appello; il tribunale di \_\_\_\_\_ con sentenza n. \_\_\_\_\_ aveva dichiarato cessato il vincolo matrimoniale e revocato l'assegno di mantenimento in ragione della rinuncia alla eredità senza, però, appurare il valore dei beni rinunciati; l'immobile di via \_\_\_\_\_ era stato, quindi, diviso in due differenti unità, una delle quali era occupata da ella ricorrente, l'altra, a seguito di sua separazione personale, dal figlio \_\_\_\_\_ il quale era intestatario delle utenze di entrambi i cui costi ella ricorrente non avrebbe potuto sopportare in quanto l'unica risorsa economica a sua disposizione è costituita dal reddito di cittadinanza richiesto nell'anno 2019; nell'anno 2017 \_\_\_\_\_ aveva dato avvio a pignoramento della di lei quota di comproprietà del 50% dell'immobile di via \_\_\_\_\_ estinto per inefficacia ma poi riassunto; dal 2014 ella ricorrente era stata riconosciuta invalida nella misura del 67% in dipendenza di patologia renale;

- che la complessiva debitoria come ricostruita dall'OCC si sostanziava in complessivi euro 70.136,52 di cui euro 59.892,27 di natura chirografaria ed euro 10.092,06 di analoga natura nei confronti dell'ex coniuge \_\_\_\_\_ euro 152,19 con collocazione privilegiata nei confronti di \_\_\_\_\_ a titolo di 'imposta registrazione sentenza' in forza di relativa cartella esattoriale;
- che, ai fini di interesse della presente procedura e per il computo del relativo passivo dovevano, poi, considerarsi gli ulteriori importi di euro 5.302,94 quale

- 'compenso OCC' e di euro 2.000,1 per 'compenso advisor legale' per un totale di euro 77.439,56;
- che le risorse attive di cui alla ricorrente poteva disporre si sostanziano nella comproprietà del 50% dell'immobile di via \_\_\_\_\_ nella proprietà di autovettura marca \_\_\_\_\_ immatricolata nell'anno 2008, acquistata nel 2012 'prezzo euro 500,00'; di giacenza al 30.06.2022 su conto corrente postale della cifra di euro 1.097,61; di 'carta \_\_\_\_\_ di accredito del reddito di cittadinanza con giacenza di euro 638,25; nella percezione mensile, iniziata nell'anno 2019, di 'reddito di cittadinanza' per euro 500,00 mensili;
  - che non risultava essere stato posto in essere nel quinquennio precedente atto dispositivo ovvero atto alcuno impugnato dai creditori;
  - che per far fronte alle proprie esigenze esistenziali, secondo relativo analitico prospetto, avrebbe necessitato dell'importo mensile di euro 469,64 corrispondenti ad euro 5.635,68 annui considerando un 'accantonamento' mensile di euro 30,00 per eventuali imprevisti e che gli oneri relativi ad utenze ed IMU della casa di abitazione erano sopportati dal figlio \_\_\_\_\_;
  - che il secondo i 'dati ISTAT' per l'anno 2021, laddove il reddito mensile fosse stato inferiore ad euro 783,91 doveva ritenersi ricorrente 'stato di povertà' che avrebbe dovuto essere integralmente devoluto a soddisfare le 'esigenze di dignitoso sostentamento' \_\_\_\_\_;
  - che il proponendo 'piano di ristrutturazione del debito' in carenza di fonti endogene avrebbe dovuto fondarsi su 'finanza esterna' ;
  - che tale piano, nello specifico, prevedeva il soddisfo nella misura del 20% del credito chirografario e di quello integrale del privilegiato, con l'apporto di euro 20.000,00 resi disponibili dalla sorella di ella ricorrente, \_\_\_\_\_ in forza di relativa 'offerta irrevocabile sino alla sentenza di omologa ex art. 70 CCI';
  - che tale proposta doveva ritenersi maggiormente conveniente rispetto all'alternativa liquidatoria che avrebbe registrato una tempistica di almeno due anni per il completamento della procedura esecutiva intrapresa sulla quota parte del 50% della comproprietà dell'immobile in sua contitolarità e cui esiti solutori si prospettavano non adeguatamente soddisfattivi delle ragioni creditorie tenuto conto della sua inerenza non alla complessiva proprietà del cespite, del '*posizionamento*' del bene, dell'intervento di '*vari esperimenti di vendita con abbattimenti ciascuno di circa il 25%*' che avrebbero comportato incremento delle spese e corrispondente decremento del ricavato, delle ulteriori iniziative che l'aggiudicatario avrebbe dovuto intraprendere, a proprio onere, per conseguire la liberazione del bene, dell'eventuale sub procedimento di divisione, prospettato dal custode della procedura \_\_\_\_\_

espropriativa nella bozza dell'ordinanza di vendita, per una migliore sua allocazione;

ha, quindi, chiesto:

- la sospensione, ai sensi dell'art. 70 comma 4 CCII, della procedura di pignoramento mobiliare promossa da \_\_\_\_\_ ed avente ad oggetto la quota parte del 50% della proprietà dell'immobile di via \_\_\_\_\_ in Roma, iscritta presso questo tribunale al n. \_\_\_\_\_
- la declaratoria di ammissibilità del proposto ricorso ai sensi dell'art. 70 CCII;
- di disporre la pubblicazione del decreto di apertura nel sito web di questo tribunale e la sua comunicazione a tutti i creditori a cura dell'OCC in uno all'avviso di poter presentare osservazioni nei venti giorni successivi;
- riscontrarne la fattibilità, come certificata dall'OCC: di omologare il proposto 'piano di ristrutturazione dei debiti', ordinare la trascrizione della sentenza di omologa e, una volta eseguito: dichiarare chiusa la procedura ai sensi dell'articolo 71 comma 4 CCII; liquidare il compenso all'OCC; dichiarare estinta la procedura esecutiva immobiliare n. \_\_\_\_\_ ordinare la cancellazione della trascrizione del pignoramento sull'immobile di via \_\_\_\_\_ e *'dichiarare estinto il procedimento pendente innanzi la corte d'appello di Roma*

Rileva il g.d. che, secondo il pertinente ordito di disciplina, nel caso di domanda proposta da soggetto avente la qualifica di 'consumatore' e volta alla ristrutturazione della propria situazione debitoria, la verifica demandata al tribunale prima della trasmissione della proposta ai creditori, per espresso dettato normativo, è limitata al riscontro della sola 'ammissibilità' (art. 70 comma 1 CCII), ossia del rispetto dei presupposti previsti quanto alla legittimazione del proponente, alla ricorrenza delle condizioni richieste e alla sussistenza del relativo corredo documentale e con esclusione di verifica alcuna circa la effettiva realizzabilità delle prospettate modalità solutorie, che il comma 7 dell'art. 70 CCII differisce al successivo momento procedimentale dell'omologa, ovvero della maggiore convenienza della alternativa liquidatoria, che il successivo comma 9 dell'art. 70 CCII stabilisce possa essere vagliata solamente in caso di specifica contestazione da parte del creditore quale parametro in forza del quale comunque poter convalidare la proposta di componimento.

Ciò al chiaro ed evidente fine, che ne integra la sottesa *ratio*, di delimitare l'iniziale sindacato giurisdizionale nel perimetro della sola legalità formale, rimettendo alle scelte ed opzioni dei creditori, quali soggetti avente diretto ed immediato interesse, ogni decisione in punto di idoneità di quanto prospettato dal debitore ai fini adempitivi per l'effettivo soddisfo e realizzo delle proprie pretese, e ciò in pieno parallelismo con l'omologa disciplina dell'istituto del concordato preventivo in continuità aziendale di cui agli artt. 47 e 112 CCII.

Ciò posto, rileva il g.d. che:

-deve riconoscersi in capo alla ricorrente la qualità di 'consumatore' ex art. 2 comma 1 lett. e) CCII poiché il debito di cui è chiesto il componimento non ha causale inerenza all'esercizio, diretto o anche mediato attraverso partecipazione societaria, di attività imprenditoriale;

- il ricorso è stato ritualmente presentato, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 68 comma 1 CCII, tramite OCC dinanzi al tribunale territorialmente competente ai sensi dell'art. 68 comma 1 CCII tenuto conto del luogo di residenza dell'istante –in Roma, in via \_\_\_\_\_ come da relativa certificazione anagrafica- ed ex art. 27 commi 2 e 3 lett. d);

-la domanda è corredata dall'elenco dei creditori e delle somme di rispettiva spettanza e di eventuale titolo prelatizio; dall'indicazione della consistenza e composizione del patrimonio e –negativa- degli atti di straordinaria amministrazione posti in essere nel precedente quinquennio; delle dichiarazioni dei redditi degli ultimi tre anni; della menzione della composizione del nucleo familiare, dei redditi percepiti e di quanto necessario al mantenimento proprio;

-al ricorso è allegata relazione dell'OCC rispondente alle prescrizioni di contenuto previste dall'art. 68, comma 2 CCII e nella quale è dato atto sia dell'esecuzione degli interPELLI previsti dal successivo comma 4, sia della ricorrenza in capo all'istante dei requisiti soggettivi stabiliti dall'art. 69 comma 1 CCII;

-tenuto conto della ricostruzione delle cause della situazione di sovraindebitamento della ricorrente, come ripercorsa dall'OCC nella propria relazione sulla scorta di relativo apparato documentale di supporto, non si riscontano, allo stato, quale ragione determinante la genesi, comportamenti improntati a malafede, colpa grave o frode della debitrice - in ipotesi ostativi all'accesso alla postulata procedura in ragione della prescrizione dettata dall'art. 69 comma 1 ultima parte CCII- considerato che la parte preponderante del debito consegue a situazione di particolare conflittualità con la parte creditrice determinata dalla crisi del rapporto di coniugio ed alle ricorrenti conseguenti necessità di far fronte in via individuale a esigenze esistenziali primarie. Sulla scorta di quanto evidenziato devono, pertanto, ritenersi sussistenti i presupposti richiesti per la positiva valutazione di ammissibilità della proposta istanza e per il vaglio della richiesta ancillare di sospensiva ex art. 70 comma 4 CCII.

**P.Q.M.**

letto l'art. 70 CCII;

ritenuti ammissibili il piano e la proposta avanzata da \_\_\_\_\_ a mezzo dell'OCC – 'Protezione Sociale Italia- con ricorso e relativi allegati depositati il 3.11.2022;

**dispone:**

- la pubblicazione di tali atti nell'apposita area del sito web del tribunale di Roma;

-la comunicazione a cura dell'OCC degli stessi oltre che del presente decreto a tutti i creditori;

**invita** ciascun creditore, una volta ricevuta la comunicazione, a indicare all'OCC un indirizzo di posta elettronica certificata avvisando che, in mancanza, le comunicazioni inerenti il presente procedimento saranno effettuate con deposito in cancelleria;

**avvisa** ciascun creditore che nei venti giorni successivi alla comunicazione può presentare osservazioni inviandole all'indirizzo di posta elettronica certificata indicato;

-vista l'istanza ulteriore con cui la ricorrente ha chiesto la sospensione della procedura di pignoramento immobiliare promossa da \_\_\_\_\_ ed avente ad oggetto la quota parte del 50% della proprietà dell'immobile di via \_\_\_\_\_ in Roma, iscritta presso questo tribunale al n. \_\_\_\_\_

-rilevato che l'art. 70 comma 1 CCII consente l'adozione del postulato provvedimento sospensivo laddove l'azione esecutiva potrebbe pregiudicare la fattibilità del piano;

-ritenuta la ricorrenza, nel caso di specie, di evenienza di tale natura atteso che l'eventuale omologa del ricorso e del piano importerebbe la differente modulazione del credito per il cui coattivo soddisfo la parte creditrice ha promossa detta azione esecutiva il cui ulteriore prosieguo ed eventuale epilogo priverebbe di causa giustificativa il presente procedimento;

**sospende** la procedura esecutiva immobiliare promossa da \_\_\_\_\_ e iscritta presso questo tribunale al n. \_\_\_\_\_

**manda** alla cancelleria per gli adempimenti di propria competenza.

Roma 6 dicembre 2022

Il g.d.

PROTEZIONE SOCIALE ITALIANA